



COMUNE di RUSSI

Provincia di Ravenna

AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA

Proponente: STAMPA SONIA
Relatore : PALLI VALENTINA

PROPOSTA di deliberazione del CONSIGLIO N° 62 del 21/09/2022

OGGETTO:	STATUTO DELL'AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA - A.M.R. - S.R.L. CONSORTILE - APPROVAZIONE MODIFICHE
-----------------	---

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Russi detiene il 0,750% del capitale sociale di “A.M.R. s.r.l. consortile” (nel prosieguo, per semplicità, anche AMR), società partecipata, amministrata e controllata dai soggetti indicati nel prospetto allegato 1 al presente atto, avente per oggetto le attività e le funzioni di “agenzia della mobilità”, espressamente previste dalle norme di legge nazionali (art.3 bis, comma 1 bis, del D.L.13.08.2011, n.138, convertito in L.14.09.2011, n.148, come integrato dall'art.1, comma 609 della L.23.12.2014, n.190) e regionali (L.R. 30/1998 e 10/2008), che prevedono anche la partecipazione obbligatoria ad essa da parte di Comuni e Province;
- nelle proprie “*ricognizioni periodiche*” effettuate ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 gli enti locali soci di AMR l'hanno qualificata in modo non unanime, tanto che alcuni di essi l'hanno ricompresa nel perimetro delle “*società a controllo pubblico*” (sia monocratico, sia congiunto), mentre altri in quelle “*a partecipazione pubblica*” (non “*a controllo*”);
- la Corte dei Conti, sezione regionale di Controllo per l'Emilia-Romagna, nell'ambito del riscontro alle “*ricognizioni periodiche*” di alcuni enti pubblici soci di AMR, con riferimento alla stessa, ha rilevato:
 - che “*la natura omogenea degli enti partecipanti alla società e, conseguentemente, delle loro esigenze, rende imprescindibile il controllo pubblico congiunto e ha sollecitato gli enti soci ad assumere le iniziative necessarie per l'esercizio del controllo adeguando conseguentemente lo statuto*”;
 - l'illegittimità della previsione statutaria riguardante il “*coordinamento dei soci*”, previsto art.10 dello statuto societario di AMR, quale organo societario con funzioni di informazione, consultazione, proposizione, discussione e coordinamento preventivo dei soci sulle decisioni da assumere in assemblea e di indirizzo generale della società, in violazione del limite contenuto all'art. 11, comma 9, lett. d, del Tusp, che prevede espressamente, per le società “*a controllo pubblico*” il divieto di costituire organi diversi da quelli tassativamente previsti dal Codice Civile;
 - in relazione all'organo amministrativo, che non è stata contemplata la possibilità di nominare un consiglio di amministrazione di tre o cinque membri previa adozione di delibera motivata;
 - che non è previsto in statuto il divieto di corrispondere ai componenti degli organi sociali gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività e trattamenti di fine mandato, né “*l'esclusione della carica di vicepresidente o la previsione che la carica stessa sia attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi*”, prescritta dall'art. 11, comma 9, lett. b, del Tusp per le società “*a controllo pubblico*”;

Considerato che:

- a fronte di tali rilievi, i principali soci pubblici di AMR hanno condiviso, già dall'autunno 2020, l'opportunità di rivedere lo statuto e hanno incaricato l'amministratore unico, con deliberazione dell'assemblea dei soci di AMR n.14 del 06/08/2021, di procedere con l'individuazione e la proposta all'Assemblea stessa di un testo aggiornato dello statuto sociale che tenesse conto delle evoluzioni normative intervenute nel frattempo e dei rilievi formulati dalla Corte dei Conti ad alcuni enti soci, per una migliore operatività della società;
- la società ha pertanto richiesto al notaio Maltoni, dopo un primo parere già reso in data 11/09/2017, un secondo parere, in merito alla corretta qualificazione di AMR Srl consortile, alla luce dei suddetti rilievi, parere che egli ha reso in data 03/05/2021 e dal quale è emerso che:
 - AMR non è una “*società a controllo pubblico congiunto*”, né una “*società in house*”, “*a controllo analogo congiunto*”>> ai sensi del TUSP (D.Lgs.175/2016), ma è una “*società di diritto speciale*” (prevista e disciplinata dall'apposita L.R. 10/2008), “*a partecipazione pubblica esclusiva*” (solo gli enti locali possono esserne soci) e *necessaria*” (gli enti locali devono esserne soci), che, in virtù della L.R. 10/2008, esercita, per conto e al posto dei relativi soci pubblici, le

funzioni amministrative ad essi spettanti nel settore del trasporto pubblico locale;

- pur non essendo AMR quindi assoggettata per espressa previsione legislativa agli obblighi previsti per tali tipologie di società (“*società a controllo pubblico congiunto*” e “*società in house*” ai sensi del D.Lgs.175/2016), è comunque fortemente opportuno, stanti le peculiari caratteristiche della stessa, un suo assoggettamento ai principali obblighi previsti dal D.lgs.175/2016 per le “società a controllo pubblico”, attraverso il relativo inserimento nello statuto;
- l’attuale “coordinamento soci” può essere superato e sostituito attraverso la previsione statutaria di una “*Consulta dei Soci*” che non verrà più ricompresa tra organi sociali e che avrà funzioni di mera “*informazione e consultazione preventiva*” dei soci sulle attività da svolgere da parte della società e di raccordo tra i soci e la società;
- i principali soci di AMR, dopo ampia e prolungata discussione, aderendo ai due suddetti (concordanti) pareri del notaio Maltoni, hanno ritenuto:
 - di avviare un percorso di revisione dello Statuto al fine di inquadrare AMR come <<*società di diritto speciale, “a partecipazione pubblica” necessaria ed esclusiva, assoggettata statutariamente ai vincoli previsti dalla legge per le società “a controllo pubblico”*>> e, parallelamente, di inserire nel relativo statuto tutti i vincoli attualmente previsti dal D.Lgs.175/2016 per le società “*a controllo pubblico*”;
 - di sostituire l’attuale previsione statutaria di un “coordinamento soci” con quella di una nuova “consulta dei soci” con funzioni meramente consultive ed informative e che non verrà più ricompresa tra organi sociali, elaborando, congiuntamente tra loro, lo “statuto comparato” di seguito allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, alla lettera “A”, che è stato recentemente inviato dalla società a tutti i propri soci, in vista della prossima approvazione da parte dell’assemblea dei soci di AMR, di prossima celebrazione;

Acquisita agli atti con prot. 10707/2022, successivamente integrata con nota acquisita con prot. 10844/2022 la documentazione da parte di AMR SRL consortile, contenenti:

- Prospetto Elenco soci, amministratori e controllori di Agenzia Mobilità Romagnola – AMR SRL consortile;
- Statuto comparato;
- Estratto del verbale dell’assemblea dei soci di Agenzia Mobilità Romagnola – AMR SRL consortile” del 27/05/2022;

Considerato inoltre che con nota acquisita agli atti con prot.n. 12300 del 15/09/2022 è pervenuto un chiarimento da parte di AMR Romagna dal quale si evince che:

- la previsione di un organo amministrativo collegiale (consiglio di amministrazione, formato da 3 o 5 membri) ipotizzata dalla Corte dei Conti, sezione regionale di Controllo per l’Emilia-Romagna, sopracitata, non può essere inserita nello statuto di AMR, in quanto la L.R. 10/2008 - che disciplina le “agenzie della mobilità” nella Regione Emilia-Romagna - stabilisce espressamente (art.25, comma 1, lettera “a”) che le agenzie della mobilità debbano avere obbligatoriamente un organo amministrativo monocratico (amministratore unico);

Ritenuto che lo “statuto comparato” in questione sia integralmente condivisibile e debba essere quindi approvato dall’ente, prima al proprio interno - con il presente atto, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs. 175/2016, nonché dell’art. 42 del D. Lgs. 267/2000 - poi, successivamente, in seno all’assemblea dei soci di AMR, in qualità di socio della medesima società, dal legale rappresentante dell’ente (o suo delegato);

Visto il parere di cui all’art. 49, comma 1° del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267;

Dato atto che non è stato espresso il parere sulla regolarità contabile della presente deliberazione in quanto

la stessa non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Con la seguente votazione resa in forma palese: _____

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate, le modifiche statutarie di AMR risultanti dal relativo “statuto comparato”, ed in particolare i seguenti documenti allegati al presente atto per farne parte integrante e sostanziale:

Prospetto Elenco soci, amministratori e controllori di Agenzia Mobilità Romagnola – AMR SRL consortile – allegato 1;

Statuto comparato – allegato 2;

Estratto del verbale dell'assemblea dei soci di Agenzia Mobilità Romagnola – AMR SRL consortile” del 27/05/2022 - allegato 3;

2. DI AUTORIZZARE il Sindaco, o suo delegato, ad intervenire in nome e per conto dell'ente, all'assemblea dei soci di AMR di prossima celebrazione per votare favorevolmente le suddette modifiche statutarie, comprese le eventuali modifiche formali, non sostanziali, che dovessero risultare necessarie e/o opportune in sede assembleare;
3. DI APPROVARE l'immediata eseguibilità della presente ai sensi dell'art. 134, 4 co., D.Lgs n.267/2000, al fine di ottemperare a quanto previsto al punto 2.



COMUNE di RUSSI

Provincia di Ravenna

AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA

PARERE TECNICO

**Oggetto: STATUTO DELL'AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA - A.M.R. - S.R.L.
CONSORTILE - APPROVAZIONE MODIFICHE**

Ai sensi dell'Art. 49 – I Comma – del decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, esprimo il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica della proposta: FAVOREVOLE .

Russi, 21/09/2022

IL RESPONSABILE
Firmato Digitalmente
STAMPA SONIA



COMUNE di RUSSI

Provincia di Ravenna

PARERE CONTABILE

**Oggetto: STATUTO DELL'AGENZIA MOBILITA' ROMAGNOLA - A.M.R. - S.R.L.
CONSORTILE - APPROVAZIONE MODIFICHE**

Ai sensi e per gli effetti del 1° Comma dell'Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e del 1° Comma dell'Art. 4 del Regolamento di Contabilità del Comune di Russi in merito al provvedimento in oggetto:

si esprime parere Non dovuto di regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Russi, 21/09/2022

IL RESPONSABILE
DELL' AREA
Firmato Digitalmente
STAMPA SONIA